

Tribunale sez. II , - Perugia, 17/12/2018, n. 1677

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5180/2012 R.G. promossa da Ar. Cr. (C.F.: --omissis--) e St. Cr. (C.F.: --omissis--), rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Paolo Conti del foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luigi Grafas in Perugia, Via Fiume n. 17

ATTORI

contro

PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del Presidente pro tempore Marco Vi. Gu. (C.F.: --omissis--), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Roberto Bianchi, elettivamente domiciliati in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele n. 6

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale Ca. Ma. (C.F.: --omissis--), rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luciano Ricci, elettivamente domiciliato presso il Servizio Avvocatura Regionale, in Perugia, Corso Vannucci n. 30 - Palazzo Ajò

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 16.5.2018, per Ar. Cr. e St. Cr., l'Avv. Monica Rossi, in sostituzione dell'Avv. Luigi Grafas e dell'Avv. Francesco Paolo Conti,

conclude come da atto di citazione insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c.;

per PROVINCIA DI PERUGIA l'Avv. Chiara Centini, in sostituzione dell'Avv. Roberto Bianchi, conclude come alla comparsa a seguito di riassunzione del 18.4.2018 e si oppone alle richieste istruttorie attoree;

per REGIONE UMBRIA l'Avv. Luciano Ricci si riporta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in riassunzione e in particolare conclude per il rigetto della domanda perché non provata e infondata in fatto e in diritto...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.10.2012, Ar. Cr. e St. Cr. convenivano la Regione Umbria e la Provincia di Perugia dinanzi al Tribunale di Perugia; esponevano che in data 23.5.2009 St. Cr., mentre percorreva la S.P. 257 Apecchiese, alla guida del motociclo Yamaha tg. --omissis-- di proprietà di Ar. Cr., al Km. 15 nel territorio del Comune di Città di Castello, nell'imboccare una curva volgente a sinistra, veniva investito lateralmente da un capriolo che, saltando da una scarpata, invadeva improvvisamente la carreggiata; lamentavano che il motociclo aveva subito danni per E 3.175,68 e che St. Cr. aveva riportato danni alla persona, quantificati in E 100.000,00 e danni patrimoniali al casco e all'abbigliamento da moto nonché per spese mediche; sostenevano che la responsabilità dell'accaduto doveva essere attribuita, ai sensi dell'art. 2043 c.c., alla Regione Umbria e alla Provincia di Perugia, quali enti preposti alla tutela e gestione della fauna selvatica, per inottemperanza degli obblighi previsti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla Legge regionale Umbria 17 maggio 1994 n. 14, per la cattiva gestione della fauna selvatica, per aver colposamente omesso di predisporre e attuare periodici censimenti degli animali selvatici, piani di abbattimento di caprioli in sovrannumero, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura; per aver omesso ogni forma di controllo e vigilanza degli stessi; per inosservanza di regole di comportamento, dettate anche dalla semplice prevedibilità sul piano statistico dell'evento dannoso, per aver attuato, in maniera scriteriata, l'immissione e l'incremento, in territori fortemente antropizzati, di specie selvatiche non autoctone e particolarmente pericolose e per non aver vigilato al fine di evitare ogni interferenza degli animali con luoghi abitati e strade pubbliche densamente trafficate, nonché la Regione Umbria per non avere dato

attuazione al Fondo incidenti stradali introdotto con l'art. 38-bis Legge regionale Umbria 17 maggio 1994 n. 14 e la Provincia di Perugia, quale proprietaria della strada teatro dell'evento e affidataria dei poteri di amministrazione del territorio in cui si verificava il sinistro, per non aver predisposto sulla strada un'adeguata segnaletica stradale e per non aver attuato quegli interventi idonei ad evitare l'attraversamento stradale degli animali; chiedevano il risarcimento dei danni patiti. Per tutte queste ragioni, gli attori Ar. Cr. e St. Cr. così concludevano: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo accertamento della responsabilità gravante sulla Regione Umbria e sulla Provincia di Perugia nella causazione del sinistro di cui in narrativa, condannare solidalmente i medesimi enti convenuti a: 1) rifondere al Sig. Cr. Ar. i danni subiti dal motociclo Yamaha tg. --omissis-- di sua proprietà in occasione del sinistro indicato in narrativa, i quali vengono quantificati in complessivi E 3.175,68, o quella maggiore o minor somma che sarà dimostrata in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo; 2) rifondere al Sig. Cr. St. tutti i danni materiali, fisici, patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in occasione del sinistro preindicatedo i quali vengono quantificate in complessivi E 101.978,00, o quella maggiore o minor somma che sarà dimostrata in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria ... Con vittoria di spese e competenze di causa. La convenuta Regione Umbria si costituiva il 12.2.2013 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 13.2.2013 contestando la domanda attorea; in particolare, sosteneva che la responsabilità dell'incidente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non poteva essere ad essa attribuita per colpa omissiva per la semplice violazione del principio del *neminem laedere*, non esistendo alcun specifico obbligo da essa violato, ma doveva essere attribuita alla condotta di guida negligente dell'attore; contestava altresì la quantificazione dei danni.

Per tutte queste ragioni, la convenuta Regione Umbria così concludeva: Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito: rigettarne la domanda perché non provata e comunque infondata in fatto e diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio . L'altra convenuta Provincia di Perugia si costituiva all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 19.2.2013 contestando la domanda attorea; in particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base della normativa statale e regionale in materia la quale attribuiva alla Regione il controllo del patrimonio faunistico e comunque per mancanza dei presupposti di operatività dell'art. 2051 c.c.; contestava la ricostruzione del sinistro, evidenziando che la responsabilità esclusiva dello stesso doveva essere attribuita all'attore, e che essa aveva

adempito ai propri obblighi apponendo la segnaletica stradale; contestava altresì la quantificazione dei danni. Per tutte queste ragioni, la convenuta Provincia di Perugia così concludeva:

Voglia L'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: - In via preliminare: accertare e dichiarare l'estraneità dal presente giudizio della Provincia di Perugia per carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo Ente e per l'effetto ordinarne l'estromissione dal giudizio; - In via principale: accertare e dichiarare che il comportamento imprudente e negligente del Sig. Cr. St. ha avuto efficienza causale esclusiva nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità, anche concorrente, della Provincia di Perugia nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente accoglimento - anche parziale - delle domande attoree nei suoi confronti: accertare e dichiarare che il Sig. Cr. St. ha concorso a cagionare il danno per cui è causa; con conseguente riduzione - ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia - dell'entità del risarcimento dovuto; - in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui si ravvisi una corresponsabilità della Provincia di Perugia e della Regione Umbria nella causazione dell'evento dannoso, accertare e dichiarare - ai sensi ed agli effetti dell'art. 2055 c.c. - la percentuale di responsabilità ascrivibile a detti Enti; con conseguente condanna delle convenute Amministrazioni - ciascuna secondo la rispettiva ed accertata percentuale di colpa - a rimborsare alla Provincia di Perugia quanto la stessa abbia a dover corrispondere agli attori in misura eccedente la quota a suo carico; il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del versamento al saldo del rimborso. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite gravati d'Iva e Cap come per Legge. Espletati gli incumbenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 19.2.2013 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 17.9.2013 ed espletata alle udienze del 26.2.2014 e del 18.6.2014; con ordinanza del 9.7.2014, il Giudice rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dagli attori. All'udienza del 14.11.2017, il processo veniva interrotto per la morte dell'Avv. Iannotti, difensore della Regione Umbria; il medesimo procedimento veniva quindi riassunto con ricorso depositato dagli attori il 3.1.2018. Entrambe le convenute Regione Umbria e Provincia di Perugia si costituivano ritualmente in giudizio.

All'udienza del 16.5.2018, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori Ar. Cr. e St. Cr. hanno proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale provocato da un animale selvatico, in particolare un capriolo.

In punto di fatto, dalla prova testimoniale espletata è risultato in effetti provato che in data 23.5.2009 St. Cr., mentre percorreva, la S.P. 257 Apecchiese, al Km. 15 nel territorio del Comune di Città di Castello, alla guida del motociclo Yamaha tg. --omissis-- di proprietà di Ar. Cr., nell'imboccare una curva volgente a sinistra, veniva investito lateralmente da un capriolo che, saltando da una scarpata, invadeva improvvisamente la carreggiata e che, a seguito dell'impatto, il motociclo cadeva a terra e St. Cr., scivolando sull'asfalto, andava a urtare contro il tronco di un albero sito nelle adiacenze della strada.

La deposizione del testimone, seppure non confortata da alcuna relazione della pubblica autorità, risulta sufficientemente precisa con riferimento all'effettiva verifica del sinistro per come prospettata dagli attori ed appare quindi attendibile.

A fronte di questa ricostruzione in fatto del sinistro, poi, sotto il profilo della qualificazione in diritto della vicenda, in giurisprudenza è ormai sostanzialmente pacifico che il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., in quanto tale norma è inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276; Cassazione civile, sez. III, 24 ottobre 2013, n. 24121; cfr. altresì Corte Costituzionale, 4 gennaio 2001, n. 4).

Ed in effetti, anche gli odierni attori hanno espressamente proposto la propria domanda richiamando il disposto dell'art. 2043 c.c..

Ciò detto, si deve premettere che, una volta ritenuta applicabile la norma generale di cui all'art. 2043 c.c., evidentemente il danneggiato ha l'onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito e, quindi, anche la colpa del

danneggiante, essendo insufficiente la prova del mero nesso di causalità materiale; in particolare, per come evidenziato in giurisprudenza, l'attore deve individuare e dimostrare un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276; Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2017, n. 27543); in effetti, la previsione generale contenuta nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 - la quale dispone all'art. 1 comma 3 che Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica ed all'art. 9 comma 1 che Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria ... e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi... - non comporta che qualunque danno a vetture circolanti cagionato dalla fauna selvatica sia automaticamente addebitabile alla Regione, occorrendo la allegazione o quantomeno la specifica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano del presumibile collegamento della verifica dell'evento dannoso alla violazione dell'obbligo cautelare previsto dalla normativa.

A tal proposito, si deve anche premettere che, secondo quanto da ultimo evidenziato in giurisprudenza, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1); ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 2011 n. 4202; Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4806; Cassazione civile, sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26197; Cassazione civile, sez. III, 10 ottobre 2014 n. 21395).

Nel caso di specie, in forza dell'art 2 Legge Regionale Umbria 17 maggio 1994, n. 14, contenente Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio , nonché degli artt. 116 e 117 della Legge Regionale Umbria 2 marzo 1999, n. 3, alla Regione sono attribuite le funzioni di

programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria e le funzioni di orientamento e controllo previste dalla legge , mentre sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna ; in particolare, in forza dell'art. 28 L.R. 94/14, alle Province è attribuito il compito di controllare, anche tramite piani di abbattimento, la presenza di fauna selvatica nel territorio di competenza, mentre la Regione può solo fissare un termine entro il quale la Provincia deve provvedere. In ragione del contenuto della delega deve rilevarsi che, in astratto, un profilo di responsabilità predicabile in capo alla Regione potrebbe dunque ravvisarsi in relazione ad un colpevole esercizio dei poteri di programmazione e pianificazione, ovvero in relazione ai poteri sostitutivi di controllo sull'operato dell'ente delegato. Ciò detto, il profilo di colpa consistente nell'omessa predisposizione e attuazione di periodici censimenti degli animali selvatici, di piani di abbattimento di caprioli in sovrannumero, di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura è assolutamente generica; in particolare, nessuna specifica prova è stata fornita dagli attori in relazione all'epoca del sinistro, con riferimento al numero di capi all'epoca presenti nella Regione né tantomeno nella zona in cui si è verificato l'incidente; pertanto, non vi è prova alcuna del fatto che nell'area dove si è verificato il sinistro vi fossero caprioli in sovrannumero; né gli attori hanno provato o offerto di provare che a tale epoca la Regione e/o la Provincia fossero a conoscenza dell'esistenza di un numero già eccessivo di caprioli ed abbiano negligenemente omesso ogni intervento volto a limitare tale numero. Ed ancor più generica è la contestazione relativa all'aver omesso ogni forma di controllo e vigilanza degli stessi caprioli. D'altro canto, ugualmente generica è l'affermazione secondo cui gli enti convenuti sarebbero in colpa per non avere tenuto conto dei dati statistici sul numero degli incidenti stradali causati da animali selvatici, in quanto non vi è prova che nella zona in questione, in passato, si siano verificati eventi del genere né tantomeno che tali eventi siano stati numerosi e tali da indurre ad adottare contromisure. Ed ancora irrilevante è il fatto che gli enti convenuti avrebbero introdotto specie selvatiche non autoctone; anche a prescindere dal fatto che gli attori non hanno indicato quali sarebbero tali specie animali, nel caso in esame tale condotta rilevarebbe solo nel caso in cui il capriolo che ha causato l'incidente oggetto di causa rientrasse in una di tali specie non autoctone, circostanza mai espressamente allegata né provata dagli attori. Del tutto irrilevante è il fatto che la Regione Umbria, dopo avere previsto, ai sensi dell'art. 38-bis Legge regionale Umbria 17 maggio 1994 n. 14, l'istituzione del Fondo incidenti stradali destinato, appunto, a risarcire i danni derivati a persone e a cose in seguito a sinistri stradali causati dalla selvaggina, non abbia provveduto a dare attuazione alla previsione normativa, in quanto l'istituzione di tale fondo

non costituisce un riconoscimento del fatto che gli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica siano sempre ed automaticamente risarcibili da parte della Regione. Né si può rimproverare alla Provincia di Perugia di non aver predisposto sulla strada di sua proprietà un'adeguata segnaletica stradale indicante la presenza di fauna selvatica e di non aver attuato quegli interventi idonei ad evitare l'attraversamento stradale degli animali. Sotto il primo profilo, in realtà, dalla documentazione fotografica in atti, poi acquisita a colori nel corso della prova testimoniale, e dalle dichiarazioni del testimone Ceci, dipendente della provincia di Perugia ed all'epoca in cui si sono verificati i fatti di causa Coordinatore di vigilanza, è emerso che sulla strada dove si è verificato l'incidente, su entrambi i sensi di marcia, esisteva un'idonea cartellonistica stradale, in particolare dei cartelli di pericolo per l'attraversamento di animali selvatici, oltre che il pericolo di banchina pericolosa e il limite massimo di velocità di 70 Km/h. Sotto il secondo profilo, escluso che possa costituire oggetto di obbligo giuridico a carico dell'amministrazione la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080), gli attori avrebbero dovuto allegare e provare che il luogo del sinistro stradale fosse frequentato abitualmente da animali selvatici, in modo tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti, in modo tale da allertare le autorità preposte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2008, n. 27673) ovvero ancora che fosse presente un numero talmente elevato di animali che, al fine di evitare che tali animali provocassero danni a terzi, era necessario che l'amministrazione recintasse la zona in modo da impedire l'accesso dei suddetti animali alla carreggiata.

In conclusione, quindi, non essendovi la prova di tutti i presupposti previsti dall'art. 2043 c.c. per poter affermare la responsabilità della Provincia di Perugia o della Regione Umbria per l'incidente oggetto di causa, la domanda deve essere rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.

Pertanto, gli attori St. e Ar. Cr. devono essere condannati a rimborsare alle convenute Regione Umbria e Provincia di Perugia le spese di lite da esse sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;

condanna altresì St. Cr. e Ar. Cr. a rimborsare a Regione Umbria e Provincia di Perugia le spese di lite, che liquida, a favore di ciascuna, in E 7.795,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.

Perugia, 9 dicembre 2018

Depositata in Cancelleria il 17/12/2018